DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PER LA RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO E MODIFICHE ALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 470

Art. 2

Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei

Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n.470, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.

Versione in vigore dal 16 giugno 2002, non più in vigore dal 29 dicembre 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470
Estremi	Legge 27 maggio 2002, n. 104
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-completamento-e-l-aggiornamento-dei-dati-per-la/art-2-disposizioni-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

concernenti-l-assunzione-di-impiegati-temporanei/
versione/0